



Del. n. 111/2017/PAR

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 28 giugno 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

viste le deliberazioni del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR e del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con le quali sono stati approvati i Programmi di controllo di questa Sezione regionale, rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017;

visto il decreto del 9 marzo 2017, n. 2/2017, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

vista la nota del 14 luglio 2016 con la quale la Regione Abruzzo ha richiesto un parere alla Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la deliberazione del 6 ottobre 2016, n. 181/2016/PAR, con cui la Sezione di controllo per l'Abruzzo ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza;

vista l'ordinanza del 22 marzo 2017, n. 8, con cui il Presidente della Corte dei conti ha rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie;

vista la successiva deliberazione della Sezione delle Autonomie del

15 maggio 2017, n. 12/SEZAUT/2017/QMIG;

vista l'ordinanza del 26 giugno 2017, n. 38/2017, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D'ANGELO;

PREMESSO

Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha richiesto se *"Con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 9, comma 28, dei D.L. 78/2010 ... la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esuli dall'ambito applicativo della richiamata disposizione normativa, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente sostenuta dagli enti coinvolti, ovvero se tale esclusione operi solo a condizione che l'ente cedente non proceda alla copertura - con personale a tempo determinato - del posto lasciato disponibile dal dipendente Comandato, fermo restando, in entrambi i casi, l'osservanza, da parte della scrivente amministrazione, delle prescrizioni di cui all'art. 1 c. 557 della legge 296/2006 in ordine alla spesa complessiva di personale. In particolare, qualora l'interpretazione di codesta On.le Corte sia la seconda delle suesposte, si chiede se gravi sull'Ente utilizzatore l'onere di verificare il rispetto della predetta condizione presso l'amministrazione cedente"*.

Questa Sezione, con deliberazione n. 181/2016/PAR, premessa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio del richiesto parere e rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale riguardo la problematica oggetto di scrutinio, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, in particolare affinché potesse considerare la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213 - secondo il quale, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la citata Sezione emana deliberazione di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano -, con formulazione del seguente quesito: *"Se alla luce dell'art. 9, comma 28, dei D.L. 78/2010 la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esuli dall'ambito applicativo della richiamata disposizione normativa, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente sostenuta dagli enti coinvolti, ovvero se tale esclusione operi solo a condizione che l'ente cedente non proceda alla copertura - con personale a tempo determinato - del posto lasciato disponibile dal dipendente comandato, fermo restando, in entrambi i casi, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 in ordine alla spesa complessiva di personale"*.

Con ordinanza del Presidente della Corte dei Conti n. 8 del 22 marzo 2017 (ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012), pertanto, la questione è stata rimessa alla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione 15 maggio 2017, n. 12/SEZAUT/2017/QMIG, ha affermato, con valenza nomofilattica, il seguente principio: *"La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente"*.

Tutto ciò premesso e considerato, altresì, che nella predetta decisione dell'organo nomofilattico si dispone che *"La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni*

regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213", questa Sezione, con la presente deliberazione, recepisce e si conforma alla sopra menzionata deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 15 maggio 2017, n. 12/SEZAUT/2017/QMIG.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo recepisce e si conforma, in riscontro alla richiesta di parere della Regione Abruzzo, alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 15 maggio 2017, n. 12/SEZAUT/2017/QMIG.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 28 giugno 2017.

L'Estensore

F.to Luigi D'ANGELO

Il Presidente

F.to Antonio FRITTELLA

Depositata in Segreteria il 29 giugno 2017

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Lorella Giammaria